

STUDIO LEGALE
AVV. PIETRO SICOLO
Vico Don Eustachio Gentile, 11
Cell. 338/730.11.34
70032 Bitonto (BA)
PEC: sicolo.pietro@avvocatibari.legalmail.it

TRIBUNALE DI BARI

RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

EX ART. 14 TER E SS. LEGGE N. 3/2012

Il sig. **Custode Morrone** (C.F. _____) (sF) nato a _____ e
residente i _____ e la sig.ra **Vincenza Fallacara**
(C.F. _____) nata a _____
dei beni ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Pietro Sicolo, sito in Bitonto
(BA) al vico Don Eustachio Gentile n. 11, il quale difensore dichiara di voler ricevere le
comunicazioni di cui all'art.176, 2° comma c.p.c. al n.di fax 080/9178519 nonché all'indirizzo
di PEC: sicolo.pietro@avvocatibari.legalmail.it,

**Oggetto: Ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione da sovraindebitamento
ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012- che hanno intenzione di avvalersi di una delle procedure di
cui alla citata legge**

PREMESSA

Con atto di pignoramento immobiliare del 29.07.2016 la **Banca Carime** notificava
pignoramento immobiliare agli odierni istanti per una cifra complessiva di € **148.054,10** per
debito residuo in linea capitale (alla data del 19.04.2013) di un Mutuo Fondiario sottoscritto
tra le predette parti oltre interessi al tasso legale da tale data al soddisfo.

Nel corso della procedura esecutiva immobiliare interveniva, anzitutto, la **Banca di Credito
Cooperativo degli Ulivi – Terra di Bari** la quale vantava un credito complessivo di €
48.824,06 quale debito residuo alla data del 14.03.2016 del mutuo chirografario n.9628 di
originari € 50.000,00, concesso dalla BCC degli Ulivi in data 11.3.2013 alla ditta individuale
Epar di Morrone Custode, regolato al tasso di interesse annuo fisso del 6,030%.

In data 14.07.2021 interveniva, altresì, ENEL Energia S.p.A., in forza al decreto ingiuntivo



n. 4432/2019 provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Roma R.G. 16993/2018, ingiunto alla LAVANDERIA EPAR DI MORRONE CUSTODE per una somma di € 124.948,22 per un totale, spese incluse, di € 129.541,80.

Con ricorso del 25.10.2021 (All. n. 1) depositato il 02.12.2021 gli istanti, dichiarando di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della legge n. 3/2012 e la propria volontà di avvalersi della procedura di liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14 ter e seguenti della stessa legge, per il tramite del sottoscritto procuratore, ha chiesto al Tribunale di Bari di disporre la nomina del professionista ex art. 15, comma 9, L. 3/2012.

Nell'ambito di tale procedimento - incardinato con il n. di RG 6718/2021, con provvedimento del 13.12.2021 (all. n. 2), il Giudice Delegato dott.ssa Cesaroni ha indicato quale professionista incaricato per svolgere le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi (OCC), l'Avv. Giuseppe Pannarale del Foro di Bari, che ha provveduto all'accettazione della nomina (all. n. 3)

Tale professionista ha fissato prima un incontro conoscitivo con gli istanti e, successivamente, un secondo nel quale è stata ampiamente descritta tutta la situazione patrimoniale e non della coppia debitrice. Successivamente, *medio tempore*, mediante comunicazioni mail del 19 Gennaio 2022, è stata consegnata ed acquisita dal professionista incaricato tutta la documentazione necessaria, con richiesta di provvedere alla redazione della relazione ex art. 14 ter comma 3, legge n. 3/2012.

Detta relazione, è stata consegnata dal professionista a mezzo PEC in data 23.06.2022 all. n. 4).

Le cause del sovraindebitamento.

Il sig. Custode Morrone è attualmente pensionato ma, come già accennato, precedentemente è stato un imprenditore nel settore delle lavanderie industriali. La sig.ra Vincenza Fallacara è,



invece, casalinga.

L'attività imprenditoriale del sig. Morrone, per inciso, pluriennale, è sempre stata florida ed ha consentito al ricorrente di consentire alla propria famiglia un'esistenza, se non agiata, quantomeno benestante.

Appare, però, comunque opportuno precisare che la natura dei debiti maturati dagli istanti rinviene essenzialmente dall'attività imprenditoriale del sig. Custode Morrone, crollata finanziariamente, come tante altre attività del settore e non, intorno all'annata 2012-2013.

Comunque, andando per gradi, tale attività fu avviata in data 10.09.1982, con la denominazione "Lavanderia Epar di Custode Morrone". Tale impresa, fu cessata in data 18.12.2020, come risulta dalla visura storica effettuata presso la CCIAA di Bari (all. n. 5).

Il passivo accertato trae origine dalla rilevante esposizione debitoria, derivante da un mutuo fondiario concesso da Banca Carime, con ipoteca volontaria sull'immobile sito nel Comune

di Fallacara,

per la somma di € 170.000,00, nonché da un finanziamento, a titolo di mutuo chirografario, concesso dalla BCC Terra degli Ulivi al sig. Morrone, con fideiussione prestata dalla sig.ra Fallacara, per la somma di € 50.000,00.

L'ulteriore posizione debitoria nei confronti di Enel Energia è parimenti attribuibile all'attività di lavanderia e stireria, la quale ha comportato ingenti consumi di energia elettrica e, quindi, elevati costi, i quali, come meglio specificato in seguito, sono stati quantificati nella misura di € 179.372,94.

Dunque, la principale causa della situazione di sovraindebitamento dei coniugi istanti è rappresentata dal ricorso al credito a partire dall'anno 2008, allorché venivano iniziati i lavori per la realizzazione di un laboratorio e di un'ulteriore unità immobiliare all'interno del giardino pertinenziale dell'abitazione familiare, al fine di ivi esercitarvi l'attività di impresa.

Tale iniziativa derivava dalla circostanza che, alla scadenza naturale del contratto di affitto



relativo al locale commerciale ove veniva svolta l'attività di impresa, il locatore non intendeva rinnovare il suddetto contratto.

Pertanto, nell'anno 2008 veniva richiesta ed ottenuta da Banca Carime la somma di € 170.000,00, a titolo di mutuo.

Tuttavia, trascorsi circa cinque anni dalla stipulazione del predetto mutuo, l'attività di lavanderia esercitata dal sig. Morrone subiva la perdita della commessa più importante e remunerativa, quella con il [redacted], risalente negli anni e non rinnovata dalla committente con gravissime e decisive perdite economiche per il ricorrente.

A partire dal mese di aprile dell'anno 2013, infatti, il sig. Morrone si rendeva inadempiente nel pagamento delle rate di mutuo nei confronti di Banca Carime.

Al fine di superare tale insolvenza, il sig. Morrone stipulava un ulteriore finanziamento, con garanzia prestata dalla coniuge, sig.ra Fallacara, per la somma di € 50.000,00 con la BCC degli Ulivi - Terra di Bari nell'anno 2013 e tale ulteriore debito provocava, in via definitiva, l'incapacità dei ricorrenti ad adempiere alle obbligazioni assunte.

Difatti, ottenuta medio tempore una sospensione del pagamento della rate di detto finanziamento (febbraio-luglio 2014), il sig. Morrone si rendeva inadempiente nel saldo delle rate a partire dal mese di agosto 2014.

A ciò si aggiungeva, infine, l'ulteriore debito nei confronti di Enel Energia S.p.a., in virtù di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in data 1° marzo 2019.

Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14 ter L. 3/2012.

L'articolo in epigrafe, per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, prevede il possesso di alcuni requisiti soggettivi.

Gli istanti **dichiarano** di non essere soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge 3/2012 e di non aver fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure previste



da detta legge.

Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione.

Ai fini dell'applicazione della legge 3/2012, il comma 2; lettera a) dell'art. 6, definisce come "sovraindebitamento", *"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*.

I dati di seguito esposti confermano non solo entrambi i ricorrenti versano in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere ai propri debiti di prevalente natura imprenditoriale, ma anche in una situazione economica di evidente sproporzione tra il complesso di tali debiti ed il proprio patrimonio liquidabile, risolvibile solo ed unicamente per il tramite dell'accesso, a mezzo della presente procedura, alle agevolazioni previste.

I sigg. Fallacara e Morrone, inoltre, dichiarano di non aver compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti la richiesta di ammissione alla procedura ed hanno fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale, come peraltro verificato dal professionista incaricato

Situazione del passivo.

La massa debitoria dei ricorrenti è essenzialmente costituita dai debiti contratti dopo la stipulazione di mutui e, in minor parte, dall'Erario.

In particolare, detta debitoria è così composta:

1) **Neprix S.r.l.**, C.F. 10130330961 in qualità di procuratrice e mandataria di Illimity Bank S.p.a., vanta un credito dagli stessi quantificato in € 249.534,45, oltre interessi ex art. 2855 c.c., come da nota di precisazione del creditore trasmessa all'Avv. Pannarale a mezzo pec dal procuratore e difensore avv. Pierluigi Federici in data 28.3.2022 (all. 6).



Il credito veniva così suddiviso:

- € 165.548,42 in via ipotecaria, di cui € 148.054,10 per capitale residuo ed € 17.494,32 per interessi al tasso convenzionale dal 13.12.2019 al 13.12.2021.

- € 83.766,58, in via chirografaria, di cui € 77.836,30 per interessi di mora dal 19.4.2013 al 13.12.2019 ed € 5.930,28 quale differenziale per mora dal 13.12.2019 al 13.12.2021.

Tali calcoli, comunicati a cura del creditore precedente, dovranno comunque essere verificati sulla scorta delle normative attualmente vigenti al fine di ottenere una quantificazione inoppugnabile.

Il debito deriva dal contratto di mutuo fondiario rep. n. 24201 e racc. n. 8778, a rogito del Notaio dott.ssa Amelia Carpinelli, in Bitonto, per la somma di € 170.000,00, stipulato dal sig. Custode Morrone, quale parte mutuataria e datrice di ipoteca e dalla sig.ra Vincenza Fallacara, quale terza datrice di ipoteca e garante n.q. di fideiussore solidale, con Banca Carime S.p.a. in data 19.6.2008.

L'ipoteca iscritta dalla Banca ha ad oggetto il bene immobile, sopra descritto, sito nel Comune di F _____ o.

A ciò si aggiunge il saldo negativo di _____ pari ad € 219,45, in via chirografaria, di cui € 6,30 per interessi legali al 13.12.2021.

In definitiva, la somma pari ad € 249.534,45 vantata dalla Neprix s.r.l. è suddivisa in € 165.548,42 in via ipotecaria ed € 83.986,03 in via chirografaria.

Si precisa che il suddetto credito (contratto di mutuo fondiario rep n 24201 racc 8778 del 19/06/2008 a rogito Notaio Amelia Carpinelli e C/C ORDINARI Rapp. 1-6764-1637) è stato oggetto di cessione da parte di UBI Banca s.p.a. nei confronti di MAIOR SPV in data 20.7.2018, la quale ha, a sua volta, ceduto il suddetto credito alla Illimity Bank S.p.a. in data 06.07.2021;

2) **Agenzia delle Entrate e Riscossione**, C.F. e P.I. 13756881002, Agente della riscossione



per la provincia di Bari, vanta un credito nei confronti del sig. Custode Morrone pari ad € 35.039,17, in privilegio e di € 2.376,88, in via chirografaria (all. 7).

Il suddetto credito della somma di € 35.039,17 è così suddiviso:

- € 10.923,58 in Privilegio [ante 1] artt.2758 c.c. e 16 D. Lgs 504/95;
- € 4.146,78 in Privilegio Grado 1 artt. 2753 e 2749 c.c. n. 1 art. 2778 c.c.;
- € 172,74 in Privilegio Grado 8 artt. 2754 e 2749 c.c. n. 8 art. 2778 c.c. (50%);
- € 19.641,25 in Privilegio Grado 19 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 19 art. 2778 c.c.;
- € 51,40 in Privilegio Grado 20 artt. 2752 c.c. n. 20 art. 2778 c.c.;
- € 1,06 in Privilegio Grado 20 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 20 art. 2778 c.c.;
- € 82,34 in Privilegio Grado 20 art. 2752 c.c. u.c. e n. 20 art. 2778 c.c.;
- € 20,02 in Privilegio Grado 20 artt. 2752 u.c. e 2749 c.c. e n. 20 art. 2778 c.c.

3) **Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari**, vanta un credito nei confronti del sig. Custode Morrone pari ad € 268,75, in privilegio, a titolo di spese di registrazione della sentenza n. 4384 del 2.12.2021 emessa dal Tribunale di Bari, come da dichiarazione pervenuta a mezzo pec allo scrivente procuratore in data 23.3.2022. Si precisa che tale credito è suddiviso in € 200,00 a titolo di imposta e di € 60,00 per sanzioni, oltre € 8,75 per spese di notifica (all. 7 -- pag. 21);

4) **doValue S.p.a.**, C.F. 00390840239, nella sua qualità di procuratore di BCC NPLs 2018-2 S.r.l. (cessionaria del credito già della BCC degli Ulivi - Terra di Bari) nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 569/2016 Tribunale di Bari, vanta un credito pari ad € 51.569,48, in via chirografaria, per capitale e interessi maturati alla data del 23/12/2018 oltre ulteriori interessi come dovuti sino al soddisfo, come da nota di precisazione del credito trasmessa all'Avv. Giuseppe Pannarale a mezzo pec dal procuratore e difensore avv. Tommaso Ruccia in data 25.2.2022 (all. 8).

Tale credito deriva appunto da mutuo chirografario n. 9628 di originari € 50.000,00 concesso



dalla BCC degli Ulivi in data 11.3.2013 alla ditta individuale Epar di Morrone Custode, regolato al tasso di interesse annuo fisso del 6,030%, a garanzia del predetto finanziamento, veniva rilasciato n. 1 pagherò cambiario emesso in data 11.03.2013, a firma del Sig. Morrone Custode dell'importo di € 48.824,06, con avallo della sig.ra Fallacara Vincenza (all. 8 pag. 16);

5) **Enel Energia S.p.a.** vanta un credito pari ad € 179.372,94, in via chirografaria come da nota di precisazione del credito trasmessa allo scrivente a mezzo pec dal procuratore e difensore avv. Massimo Pavolini in data 9.3.2022 (all. 9 – pag. 1-2), derivante da decreto ingiuntivo n. 4432/2019 emesso dal Tribunale di Roma (R.G. n. 16993/2018), ove veniva ingiunta la somma di € 124.948,22, oltre interessi al tasso euribor maggiorato del 7%, nonché spese e compensi della procedura monitoria.

La predetta Enel Energia spiegava atto di intervento ex art. 111 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva n. 569/2016 in data 14.7.2021 (all. 9 pag. 23);

6) **Servizio Elettrico Nazionale s.p.a.**, il quale vantava un credito pari ad € 9.927,08, a titolo di corrispettivo di un contratto di somministrazione di energia elettrica/gas concluso con il sig. Custode Morrone, derivante da fattura insoluta emessa il 9.5.2017. Orbene, il predetto credito, oggetto di ingiunzione, veniva opposto dal sig. Morrone, a mezzo dello scrivente procuratore, dinanzi al Tribunale di Bari (R.G. n. 7143/2020), il quale con la sentenza n. 4384/2021 revocava il d.i. n. 743/2020, accertando il mancato esperimento del procedimento di mediazione, condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5, co. 2, D. lgs. n. 28/2010 (all. 10).

Distinzione masse passive.

- **Sig. Morrone Custode:** passivo stimato in una somma compresa tra € 530.000,00 ed € 560.000,00, in virtù delle spese di giustizia, maturate e maturande, relative alla procedura esecutiva n. 569/2016, nonché delle spese della presente procedura di sovraindebitamento.



ore 17:00 e per i successivi cinque giorni, pertanto sino al 18 luglio 2022, termine entro il quale potranno essere presentate offerte per l'acquisto del suddetto bene.

L'attivo patrimoniale è altresì costituito da un secondo bene immobile, di proprietà esclusiva della sig.ra Vincenza Fallacara, gi

te, a rogito del Notaio Francesco Saverio Perchinunno in data 21 maggio 2020 (all. 13).

Con il predetto atto di donazione, a favore della sig.ra Fallacara la sua quota di

il bene di cui è titolare, precisamente: - *“appartamento sito al piano T composto da camera da letto, cucina, ingresso e ripostiglio e bagno con latistante corte di terra della superficie di circa mq. 82”*.

Il bene de quo è riportato al Cat

12

Al fine di stimare il valore di tale bene, l'Avv. Pannarale, professionista incaricato di stilare la relazione particolareggiata ex art. 14 ter, comma III, L. n. 3/2012 dell'organismo di composizione della crisi (OCC), effettuando, ricerche tramite sito web dell'Agenzia delle Entrate calcolava che *“il valore del suddetto bene potrà stimarsi in un minimo di circa € 27.880,00 (mq. 83 x € 340,00) ad un massimo di € 48.380,00 (mq. 82 x € 590,00)”*.

In ogni caso, non risulta alcuna impugnazione esperita dai creditori, avente ad oggetto il suddetto atto di disposizione.

Quanto ai rapporti di credito intrattenuti dai coniugi Fallacara-Morrone con le banche, possono evincersi:

- **rapporto di c/c n. 1234567890 presso BancoPosta**, intestato al sig. Morrone Custode, ove dagli estratti c/c si rinviene un saldo attivo pari ad **€ 238,69** al gennaio 2022;

- **rapporto di c/c n. 9876543210 presso BancoPosta**, intestato alla sig.ra Vincenza Fallacara,



ove rinviene un saldo attivo pari ad € 4.077,50 al gennaio 2022;

- Libretto n° 5 intestato alla sig.ra Vincenza Fallacara, ove al gennaio 2022 risulta depositata la somma di € 4.769,69;

- n. 3 rapporti di buoni fruttiferi postali in capo alla sig.ra Vincenza Fallacara:

1) pari ad € 7.000,00; BFP 1) pari ad € 2.000,00; BFP
3x4 0000490/8103002 pari ad € 5.000,00 e per un totale complessivo di € 14.000,00.

I rapporti di credito intestati alla sig.ra Vincenza Fallacara rappresentano, quindi, un attivo realizzabile pari ad € 22.847,19. (all. 14-15)

La sig.ra Fallacara è, infine, titolare di una polizza stipulata con Alleanza Ass.ni S.p.a., agenzia generale di Bitonto, in data 25.07.2019, con una durata di anni 15 e versamento mensile del premio pari ad € 100,00 (all. 16).

Tuttavia, in attesa di chiarimenti dalla Compagnia, tale valore di attivo non è quantificabile con precisione, atteso il mancato pagamento di alcune rate e della variazione della somma, in relazione alla tempo in cui verrà effettuato il riscatto.

Beni mobili registrati.

La sig.ra Vincenza Fallacara risulta essere intestataria della seguente autovettura:

Tale autovettura, necessaria per gli spostamenti quotidiani, risulta di scarso valore ovvero di valore non quantificabile a causa della vetustà della stessa pertanto si ritiene di non indicarla tra i beni liquidabili.

Il sig. Custode Morrone non risulta essere intestatario di alcuna autovettura e bene mobile registrato

Distinzione masse attive.

- Sig. Morrone Custode: attivo prudenzialmente stimabile in una somma compresa tra € 100.000,00 ed € 150.000,00, considerata l'indeterminatezza del prezzo di vendita del suddetto



bene immobile, di cui detiene una quota pari a ½ della piena proprietà, nell'ambito della procedura esecutiva n. 569/2016.

Pensione Sig. Custode Morrone

Lo scrivente ritiene di non introdurre nell'attivo la somma accreditata al sig. Morrone a titolo di pensione I _____ poiché, ad oggi, è impignorabile la somma di _____ sulla pensione netta (rari _____) e, in ogni caso, rappresenta l'unica entrata al fine del sostentamento dei coniugi ad esclusione della misera pensione di invalidità della sig.ra Fallacara di cui si dirà innanzi.

- **Sig.ra Vincenza Fallacara:** attivo prudenzialmente stimabile in una somma compresa tra € 150.000,00 ed € 230.000,00, considerata l'indeterminatezza del prezzo di vendita del suddetto bene immobile, di cui detiene una quota pari a ½ della piena proprietà, nell'ambito della procedura esecutiva n. 569/2016, il valore del bene _____ a _____, oltre al saldo attivo di c/c, i titoli posseduti dalla stessa presso Poste Italiane per la somma complessiva di € 22.847,19 ed, infine, la polizza risparmio stipulata con _____ S.p.a. La stessa, inoltre, è titolare di _____ circa mensili. (All. n. 17)

Il fabbisogno familiare del debitore.

Il nucleo familiare è composto dal Sig. Custode Morrone e dalla moglie Vincenza Fallacara, entrambi residenti nell'immobile predetto, pignorato, in Strada Provinciale 91 Bitonto-Santo Spirito.

I costi mensili sono forfettariamente calcolabili, tenendo presente anche della tipologia di abitazione nella quale risiedono i coniugi, in _____ di energia elettrica ed ulteriori € _____, cibo e detersivi sono calcolabili mensilmente per un totale di _____ medicinali ed ulteriori utenze varie per un totale di _____

Possono essere ragionevolmente stimati, dunque, in _____ mentre i costi



assicurativi e fiscali dei mezzi incidono per ulteriori Euro.

L'attività di impresa di lavanderia, che rappresentava la fonte di sostentamento dei coniugi, risulta essere cessata nel mese di dicembre 2020.

Mentre, attualmente, i coniugi provvedono al soddisfacimento delle spese mensili mediante la somma di Euro 1.000,00, percepita a titolo di pensione dal sig. Custode Morrone ed a quella della sig.ra Fallacara.

Attualmente, nonostante grandi difficoltà dovute al caro-vita attuale, i coniugi riescono a sopravvivere decentemente, il problema sorgerà una volta ceduta l'abitazione di proprietà. Infatti gli stessi dovranno sicuramente trasferirsi in un altro immobile in locazione, con consequenziali costi dovuti al pagamento del canone, che, usualmente, non è di certo inferiore agli € 500,00 mensili.

La liquidazione.

Sulla scorta di quanto fin qui esposto, i ricorrenti propongono la cessione pro soluto alla massa creditoria dell'asse immobiliare in proprietà ad entrambi conservando per il proprio sostentamento la proprietà dei beni mobili registrati e dei risparmi della sig.ra Fallacara depositati presso Poste Italiane, questi ultimi utili ad integrare le minime entrate mensili della coppia.

In occasione del trasferimento degli immobili, pertanto, dovrà farsi luogo al contestuale pagamento del ricavato in favore dei creditori enunciati ai capoversi precedenti.

Tanto premesso, i Sigg. Custode Morrone e Vincenza Fallacara, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati

Chiedono

che l'On.le Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter l. 3/2012, ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012, Voglia

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012;



- indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento dei ricorrenti in quanto nucleo familiare secondo quanto disposto dall'art. 14 ter, comma 6, lett. b) nella misura pari ai proventi della pensione del sig. Morrone, della pensione e dei risparmi liquidi della sig.ra Fallacara, ovvero in quella diversa che riterrà di indicare;
- nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 quinquies, secondo comma, lettera a), un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 r.d. n. 267/1942, affinché provveda agli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. L. 3/2012;
- disporre che dal momento di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e/o beni mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Tribunale, si allegano:

Bari, 29.06.2022

Avv. Pietro Siculo

